

STATUTO

FIS S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BEDIZZOLE BS VIA G. VERDI 8

Numero REA: BS - 212015

Codice fiscale: 00883720179

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2011 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

Allegato "A" del n. 74840/22971 di rep.

STATUTO

SEZIONE I

Denominazione - sede - durata - scopo

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata:

"FIS S.p.A.".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Bedizzole (BS).

2.2 Il domicilio legale dei soci per tutte le relazioni con la Società è quello risultante dal libro soci.

2.3 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, la locazione e la sublocazione (non finanziarie) attive e passive, la gestione di immobili e aree di qualsiasi tipo, nonché l'attività immobiliare in genere;

- l'attività edilizia in genere, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e quant'altro connesso;

- l'importazione, l'esportazione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutti i prodotti, classificati nelle categorie e nei gruppi omogenei di tabelle merceologiche di cui al D.M. 31 Agosto 1971 e successive modificazioni;

- l'assunzione e la concessione di mandati di rappresentanza sia in Italia che all'Estero.

4.2 La Società ha altresì ad oggetto le attività di:

- assunzione, gestione, cessione di partecipazioni in società e/o enti costituiti e costituendi;

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società consorziate e/o del gruppo di appartenenza.

4.3 La Società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società, consorzi ed enti in genere.

4.3 - bis La società in qualità di terzo potrà proporre domande di concordato a norma dell'articolo 124 del R.D.

16/03/1942 nr. 267.

4.4 La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, tra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, l'acquisto o la vendita per offerta pubblica di titoli diversi dalle azioni ed altre attività finanziarie, previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, sempre se non svolte nei confronti del pubblico e salvi i divieti di cui al T.U.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la prestazione di servizi di pagamento.

SEZIONE II

Capitale sociale - finanziamento soci - obbligazioni - recesso

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) suddiviso in n. 1.000.000 (unmilione) azioni di Euro 1 (uno) di valore nominale.

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

5.3 La Società potrà emettere azioni di diverso tipo e categoria in conformità alle leggi vigenti.

5.4 I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti.

5.5 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di natura fiscale, finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative ovvero al portatore ove non osti divieto di legge.

Le azioni possono essere liberamente intestate alle società fiduciarie, le quali possono liberamente intestare le azioni ai propri mandanti iniziali.

Articolo 7 - Trasferimento di Azioni

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili, fermo quanto di seguito previsto.

7.2 Il socio che intenda, o sia obbligato a, trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, i diritti di opzione in sede di aumento di capitale o i diritti di prelazione di

azioni inoprate (le "**Azioni Offerte**"), direttamente o tramite qualsiasi operazione, dovrà prima offrirle in prelazione agli altri soci.

7.3 Il socio che intende effettuare il trasferimento delle Azioni Offerte mediante atto a titolo oneroso, deve prima comunicarlo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la propria intenzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) e agli altri soci iscritti nel libro soci della Società, indicando l'entità delle Azioni Offerte, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo a cui trasferire le Azioni Offerte nonché le altre condizioni del trasferimento (l'"**Offerta**").

7.4 Entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricevimento della predetta Offerta, i soci della Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, potranno comunicare al socio offerente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) la loro accettazione dell'Offerta.

7.5 L'accettazione dell'Offerta sarà valida e vincolerà il socio offerente a trasferire le Azioni Offerte unicamente per la totalità delle Azioni Offerte. Nel caso in cui gli altri soci siano più di uno, i soci avranno il diritto di acquistare le Azioni Offerte in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società e dovranno altresì specificare la propria disponibilità, se del caso, ad acquistare la parte di Azioni Offerte non acquistate dagli altri soci della Società.

7.6 L'Offerta si intenderà rifiutata se, entro il termine di cui al precedente paragrafo 7.4, (i) il socio offerente non abbia ricevuto l'accettazione dell'Offerta da parte di tutti gli altri soci della Società, ovvero (ii), qualora il socio offerente non abbia ricevuto l'accettazione di tutti gli altri soci della Società, nessun socio abbia esercitato il diritto di acquistare tutte le porzioni delle Azioni Offerte non acquistate dagli altri soci della Società.

7.7 Nel caso in cui gli altri soci abbiano validamente esercitato il loro diritto ad acquistare le Azioni Offerte, il trasferimento dovrà perfezionarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dall'avvenuta ricezione dell'accettazione dell'Offerta.

7.8 Nel caso in cui il diritto di acquistare le Azioni Offerte non venga esercitato, il socio offerente potrà trasferire le Azioni Offerte soltanto al soggetto indicato nell'Offerta e alle condizioni ivi previste, fermo restando che il

trasferimento dovrà essere completato entro e non oltre 90 (novanta) giorni di calendario dalla data in cui l'efficacia dell'Offerta è venuta meno. In mancanza del rispetto di tale termine, per potersi procedere al trasferimento delle Azioni Offerte, la procedura prevista al presente articolo 7 dovrà essere ripetuta.

7.9 Nel caso in cui il socio sia costretto a cedere le proprie azioni, ad esempio a seguito di espropriazione forzata (anche a seguito dell'escussione di pegno o altro diritto di garanzia), gli altri soci avranno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, alle condizioni di seguito previste. A tal fine, in caso di aggiudicazione o assegnazione di azioni all'esito di una procedura esecutiva, tali azioni sono automaticamente offerte in prelazione agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarle - pro quota e con facoltà di accrescimento secondo quanto previsto in questo articolo - con pagamento del prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, a condizione che esercitino tale loro diritto entro il termine stabilito di 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione o dall'assegnazione inviando dichiarazione scritta in tal senso al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) della Società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) dovrà comunicare senza indugio - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - ai soci la pendenza di procedure esecutive aventi ad oggetto le azioni nonché il provvedimento di aggiudicazione o assegnazione.

7.10 Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo 7 è inefficace nei confronti della Società e dei soci.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili ai sensi del codice civile.

Articolo 9 - Recesso

Le ipotesi, le modalità, le condizioni, i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal codice civile.

Resta tuttavia inteso che i soci non hanno diritto di recesso nel caso di (i) proroga del termine di durata della società e/o (ii) introduzione, rimozione e/o modifica di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

SEZIONE III

Assemblea dei soci

Articolo 10 - Delibere dell'Assemblea dei soci

10.1 L'assemblea dei soci debitamente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni della stessa, ove adottate nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del presente statuto, sono vincolanti verso tutti i soci, inclusi gli assenti e i dissenzienti.

10.2 L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

10.3 L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata a.r. spedita al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.4 Il telefax, la posta elettronica ed ogni altro avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento possono sostituire la lettera raccomandata, sempre nell'osservanza dei termini di cui sopra, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

10.5 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in via telematica, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.

10.6 Nello stesso avviso di convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda o ulteriore convocazione qualora, nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

10.7 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali ultimi casi, gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

10.8 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 2366 cod. civ., quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di mancanza di convocazione formale, tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dovrà essere data ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

10.9 L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, oltre che nei casi e per le materie previste dalla legge applicabile, ogniqualvolta il consiglio di amministrazione (o l'Amministratore Unico) lo ritenga opportuno.

Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea dei soci

11.1 Possono intervenire all'assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

11.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nei limiti delle leggi vigenti.

11.3 È responsabilità del presidente dell'assemblea accertare la validità delle deleghe e in generale il diritto dei soci di partecipare alle riunioni dell'assemblea.

Articolo 12 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci

12.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione (o dall'Amministratore Unico), o in caso di assenza o impedimento, da un presidente nominato dall'assemblea dei soci. Il presidente, a meno che i verbali siano redatti da un Notaio, deve anche nominare un segretario, che può anche non essere socio.

12.2 È ammessa la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti

il presidente e il segretario.

Articolo 13 - Decisioni dell'Assemblea dei soci

13.1 La convocazione, la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda o ulteriore convocazione, saranno validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, i quorum costitutivi e le maggioranze deliberative previste dal codice civile, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2.

13.2 Le delibere inerenti:

- (a) lo scioglimento e la liquidazione della Società;
- (b) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- (c) la revoca dello stato di liquidazione;

richiederanno, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 14 - Trascrizioni

Le delibere adottate dall'assemblea ordinaria e dall'assemblea straordinaria dei soci devono essere trascritte in apposito libro verbali e sottoscritte secondo le ordinarie disposizioni.

Articolo 15 - Modalità di manifestazione del voto

Le delibere dell'assemblea dei soci dovranno essere adottate con espressione palese del voto, per alzata di mano o in qualunque altra modalità determinata dal presidente all'apertura della riunione.

SEZIONE IV

Consiglio di amministrazione

Articolo 16 - Organo amministrativo

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, ovvero da un Amministratore Unico, in base alla determinazione dell'assemblea dei soci. I componenti l'organo amministrativo sono nominati dall'assemblea dei soci, rimangono in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. Gli amministratori (o l'Amministratore Unico) possono essere anche non soci.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno alla sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati

dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva decisione dell'assemblea dei soci.

16.3 Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16.5 Gli amministratori sono esonerati dall'osservanza del divieto di cui all'articolo 2390 cod. civ., salvo che l'assemblea non disponga diversamente per uno o più di essi all'atto della nomina.

Articolo 17 - Poteri

17.1 Il Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con l'autorità di agire ogniqualvolta lo si ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi della società, proponendo anche domande di concordato a norma dell'art. 124 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, escluse soltanto le deliberazioni che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

Articolo 18 - Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, se nominato dall'assemblea dei soci in alternativa all'Amministratore Unico, nella prima riunione successiva alla sua nomina e ove non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci, elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche uno o più vice-presidenti che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale della società o in qualsiasi altro luogo specificato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 2 (due) dei suoi membri e, in ogni caso, nei casi previsti dalla normativa vigente.

19.2 Il Consiglio di amministrazione è convocato con lettera raccomandata con avviso di ritorno, telefax o posta elettronica inviata, al recapito risultante dai libri sociali, ad ognuno degli amministratori e sindaci o con ogni altro

mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

19.3 In caso di urgenza il consiglio di amministrazione potrà essere convocato a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica o con ogni altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito 1 (uno) giorno prima dell'adunanza.

19.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere accompagnato da qualunque documento utile per la discussione, affinché sia assicurata la tempestiva informazione di tutti sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

19.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si riterranno comunque validamente costituite, anche in difetto di formale convocazione, purché sia presente l'intero consiglio di amministrazione, l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

19.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche tramite teleconferenza o videoconferenza purché tutti i presenti, la cui identificazione da parte del presidente e di tutti gli altri intervenuti deve risultare garantita, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale, formando liberamente il proprio convincimento, e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto; di tutto ciò dovrà esser fatta menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso in cui le riunioni siano tenute mediante teleconferenza o videoconferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, che redige il verbale da entrambi sottoscritto.

19.7 Il Consiglio di amministrazione sarà validamente costituito e le relative deliberazioni saranno adottate con le maggioranze previste dal codice civile.

Articolo 20 - Presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore presente alla riunione nominato dal consiglio stesso.

Articolo 21 - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più amministratori determinandone i poteri. Il Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico può inoltre nominare direttori e procuratori per il compimento di

determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri e compensi. Al consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Articolo 22 - Trascrizioni delle delibere dell'organo gestorio

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dovranno constare da processo verbale trascritto nell'apposito libro e firmato in calce dal presidente e dal segretario.

Articolo 23 - Rappresentanza legale

23.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e altresì all'amministratore delegato nei limiti dei poteri conferiti, ovvero all'Amministratore Unico.

23.2 Il potere di rappresentanza può essere conferito dal Consiglio di amministrazione, che determina e definisce i limiti della delega, ad uno o più amministratori o - anche dall'Amministratore Unico - a procuratori, congiuntamente o disgiuntamente.

Articolo 24 - Spese

24.1 Agli amministratori ovvero all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per il proprio ufficio.

24.2 L'assemblea potrà determinare a favore dei membri del consiglio di amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico un emolumento per ogni esercizio.

24.3 Il Consiglio di amministrazione determina la remunerazione dei membri investiti di particolari incarichi e mansioni.

SEZIONE V

Collegio Sindacale

Articolo 25 - Collegio sindacale

25.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società. Al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile solo a seguito di espressa delibera dei soci in merito.

25.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio sindacale saranno nominati secondo la normativa vigente.

25.3 Al momento della nomina, l'assemblea dei soci determina la remunerazione dei membri del collegio sindacale e designa il presidente del collegio sindacale.

25.4 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

25.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi audio/video nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 12.2 che precede.

SEZIONE VI

Controllo contabile

Articolo 26 - Controllo contabile

26.1 Salva diversa espressa decisione dell'assemblea dei soci e fermi gli obblighi di legge, il controllo contabile sulla Società è esercitato dal Collegio sindacale.

26.2 Fermi gli obblighi di legge, l'assemblea dei soci può affidare il controllo contabile della Società, con le forme e nelle modalità previste dalla legge, a un revisore ai sensi dell'articolo 2409-bis cod. civ. (di seguito il "Revisore").

26.3 Il Revisore, anche mediante scambi di informazione con il collegio sindacale:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

26.3 Il Revisore può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società.

SEZIONE VII

Bilancio ed utili

Articolo 27 -Esercizio finanziario

27.1 L'esercizio finanziario della società si chiude al 30 novembre di ciascun anno.

27.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, dovrà redigere il bilancio della società in accordo con la normativa vigente.

Articolo 28 - Risultati di esercizio

Gli utili netti e le riserve da bilancio saranno così ripartiti:

(i) il 5% degli utili netti da bilancio alla riserva legale in accordo con quanto previsto dall'articolo 2430 cod. civ. fino a che questa non avrà raggiunto la misura prevista dalla legge;

(ii) gli utili restanti verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

SEZIONE VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

29.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- (i) per decorso del termine;
- (ii) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- (iii) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- (iv) per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 cod. civ.;
- (v) per deliberazione dell'assemblea;
- (vi) per le altre cause stabilite dalla legge.

29.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

29.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (i) il numero dei liquidatori;
- (ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- (iii) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

SEZIONE IX

Foro competente

Articolo 30 - Foro competente

Salvi i casi di competenza inderogabile per legge, per qualunque controversia sorga tra i soci, la società e gli amministratori in dipendenza di affari sociali o della

interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in esclusiva il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

SEZIONE X

Rinvio alla legge

Articolo 31 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni vigenti di leggi speciali e del codice civile in materia.

F.TO STABIUMI AMATO

F.TO MARIO BRUNELLI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE